

ANALISI NORMATIVA SUI SOTTOPRODOTTI IMPIEGABILI NEGLI IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA (BIOGAS)

In considerazione dell'elevato numero di impianti di digestione anaerobica presenti in Provincia di Cremona, diventa prioritario stabilire quali prodotti e sottoprodotti possano essere utilizzati all'interno degli impianti nel rispetto della normativa ambientale.

A tal fine occorre partire dalla definizione di biomassa e biogas presente nella normativa italiana e comunitaria per poi estendere l'analisi alla definizione di sottoprodotto. Inoltre bisogna verificare gli aspetti legati alla distribuzione del digestato a fini agronomici al fine di poter chiudere il ciclo di produzione del biogas che partendo dalle biomasse produce un quantitativo di digestato che deve essere gestito nel rispetto della normativa vigente, in particolare nel rispetto del Piano di azione nitrati di Regione Lombardia.

LA BIOMASSA

L'art. 2 del DLgs 387/2003 riprende testualmente la direttiva 2001/77/CE e stabilisce che "... per biomassa si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani".

La definizione di biomassa ai sensi del DLgs 387/2003, è stata ampliata dal recente DLgs 28/2011 recante *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*. L'art. 2, lettera e), definisce la biomassa come *"la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani."*

Oltre questa definizione generale il D.lgs 28/2011 sempre all'art. 2 definisce specifiche categorie di biomasse derivate tra cui:

- bioliquidi i "combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa";
- biocarburanti i "carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa";

- biometano il “gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale”.

Il D.lgs 152/06 dettaglia nello specifico le biomasse combustibili consentite che sono descritti all’art. 269 ed elencate nell’allegatoX:

- biodiesel;
- legna da ardere;
- carbone di legna;
- biomasse combustibili;
- biogas;
- gas di sintesi.

Lo stesso decreto all'allegato X, parte II, sezioni 1, 4 e 6 indica anche le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei combustibili, di cui a noi interessa esclusivamente il biogas.

Biogas

Vengono fornite sia le caratteristiche sia le condizioni di utilizzo del biogas (allegato X, parte II, sezione 6). Il biogas deve provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche, quali per esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di distillazione, purché tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della parte quarta del decreto. In particolare non deve essere prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica.

Il biogas derivante da rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti. Il biogas deve essere costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiori allo 0,1% v/v.

Il Decreto dello Sviluppo Economico di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi, stabiliti nei Piani di azione per le

energie rinnovabili di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 28 del 2011, definisce il biogas come "il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa".

Pertanto, assodato che gli impianti a rifiuti devono essere trattati ai sensi della normativa specifica, rifacendosi alla definizione di biomasse occorre chiarire i rapporti tra biomassa, sottoprodotti e rifiuto. La nozione di rifiuto si è evoluta nel tempo. Secondo l'art. 3, punto 12, della direttiva 2008/98/CE, al fine di ridurre la produzione di rifiuti occorre innanzi tutto fare prevenzione allungando il più possibile il ciclo di vita dei prodotti. La stessa direttiva prevede poi che:

- art. 7, punto 1, della Direttiva 2008/98/CE "L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco dei rifiuti non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all'art. 3, punto 1. Secondo quest'ultima disposizione si definisce *"rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi."*

La definizione di rifiuto è naturalmente poi contenuta nel D.lgs 152/06 e s.m.i art. 183, comma 1, lett. a) e richiede la compresenza di due requisiti per la classificazione di una sostanza quale rifiuto e cioè "che il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi" (comma 1, lettera a) e che rientri nelle categorie riportate nell'allegato alla parte IV in materia di rifiuti. Le caratteristiche e le condizioni di utilizzo in impianti industriali e termici sono definite all'articolo 185 del DLgs 152/2006, parte IV. Nella attuale formulazione viene definita una gerarchia di gestione dei rifiuti, che comprende "l'opzione" del recupero di energia e l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo come altro mezzo per produrre energia.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della parte IV del Decreto le seguenti materie:

- Art. 185, comma 1, lettera f) le materie fecali (eccetto quelle contemplate dal comma 2, lettera b, cioè quelle destinate allo smaltimento), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- Art. 185, comma 2, lettera b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati

all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

La definizione di biomassa come rifiuto non è pertanto sempre chiara e per definire se ci si trova in presenza di un rifiuto (e quindi se si rientra nel campo di applicazione della parte IV del DLgs 152/2006), occorre sempre interrogarsi su quali siano le intenzioni del soggetto che ha prodotto la biomassa, da quale processo produttivo sia scaturito e se sia contenuto in elenchi che lo definiscono tale.

Per gli impianti a biogas, l'art. 185 comma 2 impedisce di escludere a priori dall'ambito di applicazione della parte IV del DLgs 152/2006 una sostanza di origine animale destinata alla produzione di biogas.

L'esclusione dalla parte IV del D.lgs 152/06 interessa anche i sottoprodotti che possono essere utilizzati anche per la valorizzazione energetica. Questi sono definiti all'art. 183, comma 1, lettera qq) definisce sottoprodotto e non rifiuto (ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. a) qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis, commi 1 e 2, ovvero:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Relativamente al concetto di "prodotto", si evidenzia come la normativa di riferimento (D.Lgs 387/2003) non ne detti alcuna specifica nozione che può essere desunta, e definita quale bene originato da un processo di produzione, che costituisce lo scopo primario della relativa attività. In ogni caso, nell'ambito del presente quadro definitorio, il prodotto

costituisce una sostanza o un bene che non rientrano a pieno titolo nelle altre categorie di seguito definite.

In conclusione, la classificazione delle biomasse in ingresso deve essere effettuata caso per caso analizzando in dettaglio tutta la filiera di produzione, gestione ed utilizzo finale della biomassa. La corretta valutazione è fondamentale perché l'attribuzione a rifiuto o sottoprodotto può influire in modo significativo sul business plan dell'impianto.

IL DIGESTATO

Come detto all'inizio diventa fondamentale verificare la possibilità di utilizzo in agricoltura del digestato all'interno di un Piano di utilizzazione agronomica.

Per digestato si intende il materiale in uscita dal processo di digestione anaerobica di biomasse dedicate o residue. Come abbiamo visto la sua composizione e il suo inquadramento normativo variano in funzione:

- della tipologia di biomasse in entrata;
- della classificazione (agricola o meno) dell'attività di valorizzazione energetica delle stesse (una società non agricola non può naturalmente presentare un PUA);
- delle sue modalità di trattamento in uscita dall'impianto di digestione.

Nel caso di digestato proveniente da rifiuti l'unico utilizzo agronomico diretto può prevedere esclusivamente operazione di recupero rifiuti ("spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura", codice R10 dell'allegato C alla parte IV del dlgs. 152/2006) soggetta a specifica autorizzazione,

Nel caso in cui le matrici organiche in ingresso al digestore siano prodotti/sottoprodotti in miscela con reflui il digestato, ai sensi del D.M 7/4/2006, può essere assimilato agli effluenti animali e il suo spandimento in campo (tal quale o nelle sue frazioni separate solida-palabile/liquida-non palabile) è assoggettato alle prescrizioni contenute nello stesso Decreto Ministeriale circa tempi di stoccaggio, criteri e divieti di spandimento, modalità di trasporto, adempimenti documentali e, soprattutto, dosaggi di nutrienti:

- max 170 kg/(ha x anno) di azoto zootecnico (o di origine zootecnica) in Zona Vulnerabile ai Nitrati da fonte agricola (ZVN), inteso come quantitativo medio aziendale;

- max 340 kg/(ha x anno) di azoto zootecnico (o di origine zootecnica) in Zona Ordinaria (ZO), inteso come quantitativo medio aziendale.

Per quanto concerne poi il digestato prodotto esclusivamente da biomasse senza la presenza di reflui bisogna rifarsi alla normativa di Regione Lombardia di recepimento del D.M. 7 aprile 2006.

Attualmente in Regione, in attesa dell'unificazione dei provvedimenti tra zone vulnerabili e zone non vulnerabili sono in vigore due provvedimenti:

1. Per le zone non vulnerabili la D.G.R n. 8/5868 del 2007 equipara il digestato ad un effluente di allevamento. Questa recita "il digestato[...], possa essere utilizzato nel rispetto del bilancio dell'azoto, purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto pari a quella prevista per gli effluenti di allevamento." (Capo III, art. 14) e in particolare che:

"Qualora il digestato sia il risultato della fermentazione anaerobica di effluenti di allevamento, il limite d'uso agronomico è di 170 kg/N/ha per anno inteso come quantitativo medio aziendale";

"Qualora il digestato sia il risultato della fermentazione anaerobica di sola componente vegetale, il limite da applicarsi sarà quello dei 340 kg/N/ha per anno inteso come quantitativo medio aziendale".

La definizione di digestato non è contemplata ma viene equiparato al liquame purché proveniente da impianti di trattamento anaerobico di effluenti di allevamento da soli o in miscela con biomasse vegetali

2. Per le zone vulnerabili la Deliberazione Giunta regionale 14 settembre 2011 - n. IX/2208 "Approvazione del programma d'azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile", ha ampliato i riferimenti al digestato introducendo le definizioni di:

- «*digestione anaerobica*» (DA): *degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi;*
- «*digestato*»: *il materiale derivante dalla digestione anaerobica di effluenti di allevamento da soli o in miscela con le biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti;*
- «*impianto di digestione anaerobica*»: *il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto, funzionali al processo di digestione, di utilizzazione agronomica*

successiva del digestato o di frazioni anche successivamente trattate dello stesso nonché di gestione del biogas prodotto;

- *«impianti aziendali» gli impianti al servizio di una singola azienda agricola che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento ottenuti prevalentemente nell'azienda medesima, da soli od anche addizionati con biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti;*
- *«impianti interaziendali gli impianti, diversi dagli «impianti aziendali», gestiti o partecipati anche da soggetti, privati o pubblici, non agricoli, che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli od anche addizionati con biomasse, residui ,prodotti e sottoprodotti, conferiti all'impianto medesimo da parte di imprese agricole associate e/o consorziate, ovvero oggetto di apposito contratto di durata minima pluriennale;*

Il nuovo piano di azione definisce chiaramente i rapporti quantitativi tra azoto zootecnico e azoto non zootecnico:

“.....In caso di digestione anaerobica, il cui processo preveda l'aggiunta di biomassa agli effluenti di allevamento, è soggetta al limite di 170 kg/ha/anno la quota parte dell'azoto derivante da questi ultimi L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto”.

Pertanto in attesa che i due provvedimenti regionali vengano armonizzati il nuovo piano di azione per le zone vulnerabili estende la possibilità di gestione agronomica del digestato proveniente da reflui di allevamento in miscela con tutti i prodotti consentiti dalla normativa. Pertanto diventa fondamentale definire i prodotti/sottoprodotti consentiti negli impianti e le loro caratteristiche tecniche.

I SOTTOPRODOTTI E LE LINEE GUIDA REGIONALI PER GLI IMPIANTI FER


Con **Deliberazione 18/04/2012, n. IX/3298** della Giunta regionale della Lombardia, pubblicata sul B.U.R. n. 17 el 27/04/2012, sono state approvate le “Linee Guida Regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia”.

Le linee guida affrontano il tema dei sottoprodotti nella parte VI del documento dal titolo "Indicazioni per le biomasse combustibili, sottoprodotti, rifiuti".

Tra le biomasse combustibili viene elencato naturalmente il biogas definito "*il biogas derivante dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche, quali per esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande della distillazione destinate alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'Allegato X alla parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., purché tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della parte IV del medesimo decreto legislativo..*"

Come indicato nel paragrafo 4.4.10 delle stesse Linee Guida, qualora il biogas derivi da processi di digestione anaerobica di rifiuti putrescibili, lo stesso può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti"

Per quanto concerne i sottoprodotti riprende la definizione di sottoprodotto di cui all'art. 184-bis del d.lgs 152/06 ed introduce quale guida per dirimere la differenza tra sottoprodotto e rifiuto lo schema allegato alla comunicazione alla Commissione al Consiglio e Parlamento europeo del 21/2/2007.




Schema di flusso per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto

Nella parte VII delle Linee Guida Regionali viene poi affrontato il tema delle modalità di utilizzo del digestato proveniente da varie matrici organiche. In particolare l'art. 7.4.1. è dedicato alle modalità di spandimento del digestato proveniente da matrici di esclusiva origine agricola e agroindustriale. Chiarisce pertanto l'applicazione del Piano di azione nitrati ed ammette in ingresso ai biodigestori le seguenti matrici:

- a) effluenti di allevamento, così come definiti dal d.m. 7/4/2006 e dalla d.g.r. 5868/2007, così come integrata da d.g.r. 14/09/2011, n. 2208;
- b) residui delle coltivazioni (es. paglie, stocchi, colletti di barbabietola, ecc.) e residui prodotti dalle imprese agricole, incluse quelle che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola ai sensi dell'articolo 2135, comma 3 del Codice Civile;
- c) sottoprodotti così come definiti dall'art. 184-bis del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- d) prodotti agricoli;
- e) prodotti riconosciuti idonei per la somministrazione all'alimentazione animale.

Viene inoltre specificato che deve essere favorito il ricorso all'uso di matrici di cui ai punti a, b, c limitando il ricorso all'utilizzo di prodotti agricoli dedicati.

Le Linee guida affrontano poi il tema delle biomasse costituite anche parzialmente da rifiuti e in questo caso è chiara l'applicazione della specifica normativa di settore. Anche in questo caso viene proposto uno schema logico decisionale sul destino del digestato a seconda che contenga o meno matrici classificate rifiuto.



Schema di flusso che guida l'uso della digestato secondo la normativa

LA DEFINIZIONE DI DIGESTATO NEL DECRETO “CRESCITA ITALIA”

La legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 del decreto legge 22 giugno 2012 n.83 , al comma 2-bis dell'articolo 532, prevede che "ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione".

Il considerare il digestato un sottoprodotto utilizzabile a fini agronomici non altera in questo momento il quadro normativo tracciato, anzi ne conferma la validità del percorso. Rappresenta indubbiamente un passo avanti per semplificare e finalmente uniformare a livello nazionale le modalità di utilizzo che vedevano in alcuni Regioni ancora dei vuoti normativi che portavano a ritenere alcune tipologie di digestato dei rifiuti. Il Decreto “Crescita Italia” è stato preceduto da un’ordinanza del TAR dell’Umbria del 4 aprile 2012 a cui è seguita la **Sentenza della Corte di Cassazione** del 31 agosto 2012, n. 33588 che confermano che il digestato rappresenta il sottoprodotto della produzione del biogas che ha caratteristiche fertilizzanti. Questa sentenza ha di fatto chiarito un dubbio interpretativo su quegli impianti di biogas (pochissimi casi) che utilizzano nel proprio processo esclusivamente matrici vegetali senza ricorre a reflui zootecnici. In questo caso venendo meno l’equiparazione a reflui compiuta dal D.M. 7/04/2006 che recita “omissis il materiale derivante dalla digestione anaerobica di effluenti di allevamento da soli o in miscela con ...” lasciavano un dubbio interpretativo sulla classificazione di questi digestati.

La massa sia liquida che solida residuale dal processo di digestione anaerobica per la produzione di biogas non è un rifiuto ma un sottoprodotto se utilizzata entro certi limiti e a certe condizioni. La Cassazione penale (sentenza 31 agosto 2012, n. 33588) trova motivate le conclusioni del Tar che aveva escluso il digestato dalla nozione di rifiuto trattandosi di materiale agricolo naturale non pericoloso che il privato non intendeva

abbandonare e usato per produrre biogas senza danneggiare ambiente o salute umana (articolo 185, Dlgs 152/2006), e in ogni caso riconducibile a sottoprodotto (articolo 184-bis), che non subisce ulteriori trattamenti e aveva capacità fertilizzante. A queste condizioni e non essendoci contaminazione di rifiuti (precedente o successiva), mancano le ragioni per ritenere che "il detentore intenda disfarsene", e quindi siamo fuori dalla definizione di rifiuto.

RAPPORTI TRA SOTTOPRODOTTI ED AUTORIZZAZIONE SANITARIA

Le Linee Guida Regionali chiariscono quando è necessaria l'autorizzazione/iscrizione sanitaria ai sensi del Reg. Ce 1069/2009. Per quanto concerne i sottoprodotti animali in generale questa è sempre richiesta ad eccezione dei reflui zootecnici prodotti:

- dalla stessa azienda (stesso codice aziendale);
- da consorzi interaziendali;
- da impianti aziendali che acquisiscono effluenti tramite i contratti di valorizzazione dell'effluente aziendale di durata pluriennale previsti dalla DGR. 2208/2011 , in quanto equiparabili ai consorzi interaziendali.

E' prevista comunque una valutazione del rischio legato agli aspetti della biosicurezza da svolgere congiuntamente al Servizio veterinario della ASL.

In via generale gli aspetti che vengono valutati prevedono:

- 1) verifica del percorso degli effluenti di allevamento;
- 2) modalità di trasporto dei reflui
- 3) presenza o predisposizione di una piazzola di lavaggio e disinfezione dei mezzi da utilizzare in caso di rischio o emergenza sanitaria
- 4) separazione fisica con recinzione tra impianto a biogas e allevamento
- 5) percorso dei mezzi all'interno dell'azienda che eviti il passaggio in prossimità dei capi allevati

CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEI SOTTOPRODOTTI NEI DECRETI AUTORIZZATIVI

In Provincia di Cremona in tutti i decreti autorizzativi rilasciati è ricordato l'obbligo di comunicare preventivamente l'utilizzo dei sottoprodotti diversi da quelli già inseriti nella domanda iniziale di autorizzazione. Nel caso in cui i sottoprodotti non fossero previsti

inizialmente o per tipologie di sottoprodotti particolari può essere necessario attivare una procedura di modifica sostanziale del Decreto con il coinvolgimento di tutti i soggetti responsabili del procedimento.

Si ricorda che viene autorizzata la tipologia di matrice all'interno dell'impianto ma resta sempre a carico del gestore la dimostrazione che sottoprodotti devono esserlo ai sensi del D.lgs 152/06 art. 183, comma 1, lettera qq) che definisce **sottoprodotto e non rifiuto** qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis, commi 1 e 2. Al riguardo sulla base dell'accordo tipo per il conferimento dei sottoprodotti/effluenti di allevamenti predisposto dalla Regione Veneto, è disponibile un modello tipo di accordo al fine di permettere al conferente e gestore dell'impianto la regolarizzazione dei rapporti per il conferimento dei sottoprodotti.

Di seguito si procederà ad illustrare la procedura che il gestore deve seguire al fine di utilizzare i sottoprodotti in un impianto anaerobico. Parallelamente verranno illustrate le principali verifiche che l'Amministrazione Provinciale di Cremona svolge al fine di valutarne le possibilità di utilizzo. Per fare ciò occorre ricordare che sul territorio sono presenti sostanzialmente due tipologie di impianti:

- 1) impianti costruiti ed eserciti ai sensi del Decreto Legislativo 387/03;
- 2) impianti autorizzati ed eserciti con autorizzazioni comunali che negli anni hanno preso il nome di DIA, Permesso a Costruire, PAS.

Solamente le aziende che hanno ottenuto l'Autorizzazione Unica Provinciale relativa al Decreto Legislativo 387/03 dovranno presentare, nel caso di variazione dei sottoprodotti utilizzati, una richiesta di modifica sostanziale/non sostanziale alla Provincia di Cremona; in tutti gli altri casi resta totalmente a carico del gestore esercire l'impianto nel rispetto della norma.

Gli impianti provvisti di Autorizzazione Unica Provinciale possono essere a loro volta suddivisi in macrocategorie come di seguito riportato, ricordando sempre che oggi il principale sottoprodotto utilizzato negli impianti è rappresentato dai reflui zootecnici.

- impianti alimentati solo da reflui zootecnici;
- impianti alimentati a reflui e biomasse vegetali dedicate;
- impianti alimentati solo a biomasse vegetali dedicate;

- impianti alimentati oltre che dalle matrici sopra riportate anche da sottoprodotti diversi dai reflui zootecnici, solitamente di origine vegetale.

La procedura che l'azienda deve seguire è in relazione pertanto alla tipologia di autorizzazione di cui è in possesso ed alla tipologia delle matrici contenute e illustrate nella relazione tecnica che accompagna l'istanza e riprese nel decreto autorizzativo.

L'attivazione di una procedura di aggiornamento del Decreto deve coinvolgere tutti i soggetti responsabili del procedimento e le casistiche che si possono presentare possono essere suddivise a loro volta in tre tipologie che possono essere oggetto di richiesta singola o congiunta:

- inserimento di reflui zootecnici provenienti da più codici ASL di allevamento;
- inserimento di sottoprodotti animali;
- inserimento di sottoprodotti vegetali;

In questi casi l'impresa dovrà presentare istanza alla Provincia di Cremona di modifica non sostanziale/sostanziale accompagnata da:

- relazione illustrante la tipologia e le quantità di refluo;
- il percorso dei mezzi da e verso l'impianto;
- la tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati;
- il piano della viabilità riportante la stima del numero dei mezzi;
- una relazione che dimostri che l'azienda abbia adeguata capacità di stoccaggio del digestato;
- PUA previsionale che dimostri la conformità aziendale al Programma d'Azione Nitrati;
- caratteristiche dei sottoprodotti;
- modalità e tempi di stoccaggio;
- quantità utilizzate;
- stabilimento di produzione dei sottoprodotti;

- eventuale presenza di un contratto di utilizzo.
- Scheda tecnico/analitica.
- Verifica del regolamento locale di igiene.

L'azienda dovrà presentare l'istanza oltre che alla Provincia anche alla ASL Servizio Veterinario, al Comune sede di impianto e ad ARPA Dipartimento di Cremona. Nel caso in cui l'istanza riguardi l'utilizzo di sottoprodotti vegetali, l' ASL non viene coinvolta, mentre per i sottoprodotti animali diversi dai reflui l' ASL dovrà poi svolgere un'istruttoria al fine di verificare se i sottoprodotti necessitino di riconoscimento/registrazione ai sensi del Reg. CE 1069/2009.

L'Amministrazione Provinciale avvia il procedimento e convoca una conferenza dei servizi per permettere a tutte le Amministrazioni coinvolte di poter esprimere il parere di merito.

Gli aspetti che normalmente vengono valutati al fine di aggiornare l'autorizzazione unica riguardano:

- impatto sulla viabilità locale e provinciale;
- caratteristiche dei sottoprodotti;
- Conformità dell'azienda alla direttiva nitrati;
- aspetti legati alla biosicurezza;
- conformità al regolamento locale di igiene;
- valutazione degli aspetti odorigeni;
- modalità di stoccaggi e tempi di utilizzo;
- valutazione sulla possibilità di utilizzo del digestato a fini agronomici.

SOTTOPRODOTTI POTENZIALMENTE INTERESSANTI PER GLI IMPIANTI A BIOGAS E ANALISI DEI POSSIBILI SOTTOPRODOTTI PRODOTTI IN PROVINCIA.

Prendendo a riferimento l'elenco dei sottoprodotti presenti nella bozza del Decreto dello Sviluppo Economico di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi, stabiliti nei Piani di azione per le energie rinnovabili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011, e dall'interesse dimostrato in questi anni dai gestori degli impianti di biogas si riportano i sottoprodotti potenzialmente interessanti sul territorio provinciale.

